



COMUNE DI SERINO
(PROVINCIA DI AVELLINO)

TEL. 0825/594025 – FAX 0825/592539 – sito Internet: <http://www.comune.serino.av.it>

Ordinanza Sindacale prot. n.10929 del 09/10/2025

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico delle aree interessate dalla manifestazione denominata 48° Sagra della Castagna IGP di Serino nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 2025.

IL SINDACO

PREMESSO CHE per i giorni 10, 11 e 12 ottobre prossimi è prevista la manifestazione denominata "48° Sagra della Castagna IGP di Serino";

CONSIDERATO che la vendita per asporto delle bevande alcoliche e non alcoliche avviene per lo più nelle ore serali e notturne e che tali bevande vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie, le piazze, contribuendo ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano;

CONSIDERATO che tali modalità di consume generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande alcoliche e non alcoliche sia integri che pericolosamente frantumati e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano soprattutto in occasione di manifestazioni nelle quali è previsto un considerevole afflusso di persone e di conseguenza un elevato consume di tali bevande come per la manifestazione di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che i fenomeni sopra descritti sono riconducibili a una consolidata diffusione dell'abitudine di consumare bevande alcoliche e non alcoliche nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta continua, costante e proveniente da un numero elevato di esercizi e attività attivi nelle zone più frequentate;

CONSIDERATO che tale situazione può alimentare il disagio ed il senso di insicurezza e di pericolo per l'incolumità pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

RITENUTO che l'ordinanza sindacale ex art. 50 d.lgs n. 267/2000 sia lo strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale sotto indicati;

CONSIDERATO che anche per il numero di attività commerciali che effettuano somministrazione di alimenti e bevande nelle aree interessate dalla manifestazione, si ravvisa la necessità di adottare con celerità una misura idonea a prevenire gli inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

VISTO l'art. 50 comma 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 8 del decret legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modifiche con la legge 18 aprile 2017, n. 48 che dispone che " Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché

dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone.....può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni , con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita , anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

VISTO il disposto dell'art. 12 comma I del decreto legge 14/2017 convertito con modifiche con la legge 18 aprile 2017 n. 48: “ Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50 commi 5 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773”;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 686 e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa nelle giornate del 10 ottobre (dalle ore 18:00 alle ore 6:00 del giorno successivo), del 11 e 12 ottobre (dalle ore 10 alle ore 6:00 del giorno successivo, quindi fino alle ore 6 del giorno 13 ottobre) nel territorio comunale di Serino nelle aree adiacenti e direttamente interessate dalla manifestazione 48° Sagra della Castagna IGP di Serino alla frazione Rivottoli:

- 1) Il divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , anche in forma ambulante e per i distributori automatici, per gli esercenti dei pubblici esercizi, per gli esercenti degli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, per gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica o privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche anche a carattere temporaneo;
- 2) Di disporre per lo stesso periodo innanzi indicato e negli stessi siti il divieto di portare a seguito , a piedi o a bordo di veicoli , da parte di chiunque , bibite in bottiglie di vetro o lattina acquistate presso esercizi posti al di fuori dell'area indicata in cui vige il divieto di vendita.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita , impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra euro 25,00 ed euro 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in euro 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge di procedimento.

DISPONE

- La verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalle Forze dell'Ordine e dai Corpi di Polizia che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 del decreto legge n. 14/2017 convertito con modifiche con la legge 18 aprile 2017 n. 48.

Di trasmettere il presente atto per quanto di competenza:

- Al Comando Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Serino;
- Al Prefetto di Avellino;

- Al Questore di Avellino;
- All'Ufficio SUAP e Tecnico del Comune di Serino.

Il presente provvedimento è rese noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed avvisi affissi sul territorio comunale nonché mediante comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune e sull'App istituzionale MySerino. Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 09.10.2025



IL SINDACO
Avv. Vito Pelesi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vito Pelesi", written over a faint circular stamp.